

# Gratta a Vinci atto secondo. I distributori (illegittimi) dei biglietti delle lotterie.

*Di Marilisa Bombi*

Ma chi ha autorizzato l'installazione dei distributori automatici dei biglietti della lotteria nazionale? E' quello che non ci si può non chiedere dal momento in cui distributori di gratta e vinci sono installati nei luoghi più disparati aperti al pubblico. Nonostante, come si sia visto nelle scorse settimane<sup>i</sup>, sussista l'obbligo di esporre il regolamento di funzionamento e la loro vendita sia vietata ai minori di anni 18, nessun agente o ufficiale che dir si voglia, preposto all'attività di vigilanza, ovvero al rispetto della legge, ha ancora – da quanto ci consta - mosso un dito.

“Per ottenere l'autorizzazione all'istallazione di un distributore automatico per la vendita generi di monopolio, il titolare della rivendita deve presentare apposita domanda in marca da bollo di Euro 14,62 all'ufficio regionale di Aams competente per territorio. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale) che deve risultare titolare della rivendita. Se il distributore automatico sarà ubicato all'interno di pubblici servizi siti nella zona di interesse commerciale della rivendita ovvero a distanza superiore a metri 10 dalla rivendita stessa, nella domanda devono essere indicate le distanze tra il luogo di installazione e le rivendite più vicine.” Queste sono le rigorose disposizioni che l'Amministrazione dei Monopoli ha previsto per coloro i quali intendono vendere tabacco o sigarette mediante un distributore automatico. Molto più semplice, chissà perché, la vendita dei Gratta e vinci. L'Amministrazione autonoma dei monopoli, a tale proposito, non ce lo dice. Nulla. Neanche una parola.

## **L'impresa**

Se, poi, via Internet, si digitano le parole: distributore automatico gratta e vinci nella apposita stringa di ricerca, la prima notizia che appare è la seguente<sup>ii</sup>: “Un nuovissimo distributore automatico di ‘Gratta e Vinci’, è stato inaugurato venerdì 16 novembre nel bar della stazione delle Ferrovie Nord di Como. E per tener fede alla sua fama, poche ore dopo ha elargito ad un comasco ben 1.000 Euro. “L'iniziativa - dice la titolare del bar della stazione - viene direttamente da Lottomatica. Noi siamo tra i primi e molto contenti di esserlo. Piace molto a tutti perché gli amanti del ‘Gratta e vinci’ sono ogni giorno di più.” Il funzionamento è elementare: basta inserire i soldi selezionare uno tra i biglietti disponibili e ritirarlo, sperando che sia quello giusto!” (Più facile di così ndr).

## **L'utente**

Il secondo indirizzo che la breve ricerca propone è quella di un blog<sup>iii</sup> il cui autore la pensa in maniera un po' diversa. Si riporta testualmente: “Non sono mai stato un “consumatore” di Gratta&Vinci” e quindi vedermi di fronte il distributore ha creato un po' di meraviglia mista a “disgusto” ritenendo la presenza del distributore una attrattiva maliziosa ed ammiccante di cui si sarebbe potuto tranquillamente fare a meno considerato che ogni tabacchi è ormai tappezzato in ogni ordine di spazio dai famigerati “grattini”. Ritengo il gratta e vinci come un gioco d'azzardo legalizzato che può scatenare pericolose e subdole dipendenze: il fatto della macchinetta automatica non può non aumentare i rischi di dipendenza sopra citati nonchè la voglia di giocare e rischiare, magari utilizzando le monete ricevute di resto alla cassa.”

## **Il concessionario**

Lottomatica, dal suo sito<sup>iv</sup> pubblicizza i 23 Gratta e vinci, oggi in distribuzione. A questo proposito, peraltro, va ricordato che “l'Amministrazione dei Monopoli ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie nazionali srl la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie

nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza”. A seguito della gara esperita, sono sorte le problematiche relative alla vendita dei Gratta e vinci, tenuto conto che l’Aams ha richiesto che i rivenditori dei biglietti delle lotterie fossero in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 86 o dall’art. 88 tulp.

In merito ai tagliandi delle lotterie, nelle scorse settimane, l’Agenzia Jamma informava “il 16 settembre sono stati installati in due uffici postali di Roma e Milano i distributori dei famosi biglietti cerca fortuna e si è deciso di allargare la rete in altri 200 uffici postali entro la fine dell’anno. L’idea è nata da un accordo fra il Consorzio Lotterie Nazionali e Poste Italiane che nel suo disegno originario prevede addirittura l’installazione di oltre 7000 distributori in tutta la penisola. E non si escludono per il futuro accordi anche per il Superenalotto.”

### **Il punto di vista di Confesercenti**

La necessità di trovare una soluzione alla problematica, 86 sì 86 no. Dia Scia, comunicazione ecc. è stata presa di petto dalla Federazione dei Tabaccai aderente a Confesercenti che ha fornito le necessarie indicazioni ai propri associati. Ma Confesercenti, a proposito dei Gratta e vinci distribuiti mediante distributori automatici, ha messo il dito nella piaga di una problematica ben più complessa. E per non lasciare dubbi dove si va a parare, ha sbattuto il problema nella prima pagina del Magazine n. 5 di settembre/ottobre 2010: il distributore accessibile ai minori. “Si tratta di un vero spettacolo (i distributori alle Poste ndr) perché non capiamo come si metteranno ora le cose visto che i distributori automatici non hanno nessun dispositivo che certifichi l’età del giocatore e, come noi tabaccai ben sappiamo, la vendita deve garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età. Il nuovo contratto, sottoscritto da tutti i tabaccai con la società Lotterie Nazionali, prevede infatti espressamente, - afferma un passaggio della nota - tra gli obblighi elencati nell’art.4, l’impegno del punto vendita alla sicurezza del gioco ed alla tutela dei minori. Argomento questo ben noto ai Monopoli di Stato che sta ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei giocatori. Ma, forse, si tratta solo di una svista. Con molta probabilità la “febbre” alta del Gratta & Vinci che ha contagiato, nel 2009, 17 milioni di italiani e raccolto oltre 9 miliardi di euro — fruttando allo Stato quasi 1,7 miliardi — ha causato un’amnesia facendo dimenticare questo piccolo dettaglio.”<sup>v</sup>  
*Ipsa dixit e sottoscriviamo.*

### **Ma i comuni che fanno?**

La vendita mediante distributore automatico è consentita dalla vigente disciplina commerciale. A prescindere dalle regioni che, dopo la modifica del Titolo V Cost. si sono dotate di una propria disciplina, il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 17 del d.lgs 114/1998, il quale dispone che:

*La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività al comune competente per territorio.*

*Nella segnalazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.*

*4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.*

A dire il vero, non è superfluo precisare che la vendita anche se effettuata mediante distributore automatico, deve riguardare la vendita di prodotti leciti, perché si ritiene che a nessuno mai verrebbe in mente di porre in commercio prodotti vietati dalla legge. Relativamente ai Gratta e vinci la problematica è assai complessa, e la questione che è scoppiata in queste ultime settimane, fa aprire inaspettatamente il coperchio del vaso di Pandora. Ai titolari delle rivendite dei generi di monopolio, infatti, è consentita la vendita di un insieme di prodotti, la cui elencazione risale ancora alla fine degli anni 80.<sup>vi</sup>

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare la vendita dei biglietti delle lotterie segue un percorso diverso rispetto quello, ad esempio, delle tessere telefoniche. Il commercio al dettaglio di tessere telefoniche e/o prepagate, tecnicamente, infatti, non esiste in quanto il distributore agisce da intermediario quale facilitatore alla vendita da parte della compagnia emettrice la tessera (compagnia telefonica, azienda trasporti, banca, ecc.). E' questo quanto afferma, ad esempio, la Camera di commercio di Milano nelle informazioni all'utenza con riferimento alle diverse tipologie di attività.<sup>vii</sup> Ma il problema della legittimità della vendita delle tessere prepagate, dal punto di vista autorizzatorio, per le rivendite dei generi di monopolio, non sussiste. Ciò in quanto la tabella speciale per le rivendite di cui trattasi include tra i diversi articoli, anche le tessere prepagate. Più complessa è invece la questione relativa alla vendita dei Gratta e vinci, in quanto la voce relativa non è presente nell'elenco. Si potrebbe, a prima vista, pensare che il rivenditore agisce da intermediario con il concessionario e che, quindi, l'attività potrebbe essere considerata lecita tenuto conto che il concessionario è soltanto il tramite di Aams. Ma, purtroppo, così non è e lo esplicita chiaramente la stessa Amministrazione dei monopoli nelle informazioni fornite attraverso il suo sito: "La vendita dei biglietti è riservata ai punti vendita autorizzati, di cui possono far parte le ricevitorie del lotto, i tabaccai, le aree di servizio autostradali, i bar, le edicole ed altre categorie. Il quantitativo minimo di biglietti acquistabile dai rivenditori varia in relazione alle singole manifestazioni. L'aggio al rivenditore è pari all' 8% del prezzo di vendita di ciascun biglietto." In sostanza, il Gratta e vinci va considerato come uno dei tanti altri prodotti posti in vendita dal tabaccaio, ma il prodotto in questione non è compreso nella lista degli articoli la cui vendita è consentita ai tabaccai, almeno da parte di quelli autorizzati a porre in vendita soltanto gli articoli inclusi nella tabella speciale.

Estratto da PL.COM 30 ottobre 2010 su gentile concessione di EDK editore)

<sup>i</sup> Il riferimento è all'articolo M.Bombi *Una licenza non si nega a nessuno? la strana storia del "gratta e vinci"* pubblicato sul n. 35 dell' 8 ottobre 2010

<sup>ii</sup> La notizia è disponibile all'indirizzo <http://www.grattaevincionline.info/distributore-automatico-di-gratta-e-vinci-a-como/>

<sup>iii</sup> Il commento è disponibile all'indirizzo <http://www.ckappa.it/varie/distributori-automatici-di-grattavinci-407>

<sup>iv</sup> Tutti i giochi aperti ed i relativi regolamenti sono disponibili nel sito

[http://www.lottomaticaitalia.it/grattaevinci/classico/gratta\\_e\\_vinci.html](http://www.lottomaticaitalia.it/grattaevinci/classico/gratta_e_vinci.html)

v Il Magazine di Assotabaccai del numero citato è disponibile a questo indirizzo

[http://www.assotabaccai.it/tmagazine/2010/tmag\\_5\\_2010.pdf](http://www.assotabaccai.it/tmagazine/2010/tmag_5_2010.pdf)

vi Nelle tabaccherie possono essere posti in vendita, oltre ai generi di monopolio, anche i prodotti elencati nell'allegato n. 9 del d.m. n. 375/1988, come sostituito dall'allegato n. 1 del d.m. n. 561/1996. La tabella speciale per le tabaccherie comprende gli articoli per fumatori; francobolli da collezione e articoli filatelici; moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti; tessere prepagate per servizi vari; articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax); articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili; pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare; lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche); articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria; articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria); articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.); pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili); fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili; detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti; articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi; articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria); carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate; giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici; fiori e piante artificiali; articoli per la cura e la manutenzione delle calzature; callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili); orologi a batteria in materiali non preziosi; articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

<sup>vii</sup> Le informazioni sono reperibili all'indirizzo <http://athos.mi.camcom.it/regolamentate>